



CITTA' DI CASTROVILLARI

Regolamento

Servizio di Noleggio Autobus con Conducente

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 27 Aprile 2016



COMUNE DI CASTROVILLARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

*Il presente ORIGINALE di Regolamento è stato
licenziato con voto unanime dai commissari della
2^a Commissione Consiliare nella seduta del 19
Aprile 2016.*

Il Segretario Geom. N. M. Toller





INDICE

Art 1. Oggetto.....	2
Art 2. Definizioni e classificazioni	2
Art 3. Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente.....	2
Art 4. Procedura per l'inizio dell'attività.....	3
Art 5. Modalità di esercizio de servizio.....	5
Art 6. Controlli e verifiche.....	5
Art 7. Rinvio	6
Art 8. Disposizioni finali.....	6



Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli del tipo "autobus" omologati in ottemperanza delle disposizioni del D. Lgs n. 285/1992 s.m.i. istituito nel territorio di questo Comune. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento, dalla legge 11 agosto 2003 n. 218, dal D.lgs.30 aprile 1992, n. 285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 nonché dalle altre norme nazionali e comunitarie in materia.

Art. 2

Definizioni e classificazioni

1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dalle vigenti normative, svolgono attività di trasporto di persone, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. E' definita attività di noleggio autobus con conducente, l'attività di trasporto di persone svolta da imprese in possesso dei requisiti relativi all'accesso della professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, dietro compenso delle medesime persone trasportate o dall'organizzatore del trasporto, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di servizio, dei quali hanno disponibilità.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'art. 54, c. 1, lett. b) del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285.
4. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.

Art. 3

Requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente

Ai fini dell'esercizio dell'attività, il soggetto richiedente deve:

- 
- a) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalle normative vigenti per l'esercizio dell'attività di trasporto su strada di viaggiatori;
 - b) essere in possesso del requisito di idoneità finanziaria;
 - c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 395/2000 ed art. 6 del D.D. n. 291 del 25.11.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - d) avere la piena disponibilità di un'area di rimessaggio per autobus posta nel Comune di Castrovillari:
 - conforme alla norme igienico-sanitarie, ai regolamenti edilizi, alle norme urbanistiche ed a quelle relative alla destinazione d'uso ed agibilità;
 - in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
 - di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi adibiti al servizio.

Art. 4

Procedura per l'inizio dell'attività

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente di cui all'art. 5 della l. n. 218/2003 è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune di Castrovillari dalle imprese che hanno sede legale o la principale organizzazione aziendale, intesa come stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 del T.U.I.R..
La SCIA deve contenere: la denominazione, la sede legale o la principale organizzazione aziendale, il numero di iscrizione al registro delle imprese, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di matricola aziendale INPS, le generalità del titolare o del legale rappresentante.
3. Alla SCIA devono essere allegati:
 - a) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o, nel caso di soggetto dichiarante cittadino extracomunitario, copia del permesso di soggiorno;
 - b) planimetria quotata del locale/area adibito a rimessa in scala non superiore a 1:200, firmata da tecnico abilitato;
 - c) prova della disponibilità del locale/area adibito a rimessa, anche con scrittura privata registrata fiscalmente, se non di proprietà;
 - d) destinazione d'uso del locale/area adibito a rimessa;
 - e) copia carta di circolazione degli autobus;
 - f) copia del contratto di lavoro che dimostri la disponibilità non inferiore a 1 dipendente/conducente per ogni 2 autobus;
 - g) certificazione di capacità finanziaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 395/2000 e D.M. 28.04.2005, da parte di imprese autorizzate all'esercizio del

credito o dell'intermediazione finanziaria in relazione al numero di autobus posseduti nella misura fissata dalla norma;

- h) elenco del personale conducente che dovrà essere impiegato nel servizio di noleggio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 218/2003 e dalle disposizioni comunitarie in materia;
 - i) copia della attestazione di versamento al Comune della somma per diritti di istruttoria.
4. La SCIA, corredata da tutti gli allegati di cui al comma 3, è sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
 5. Qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il segnalante è tenuto a regolarizzarla, su richiesta del SUAP, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla ricezione della SCIA. In tal caso, il SUAP rilascerà la ricevuta solo a regolarizzazione avvenuta. In caso di mancata regolarizzazione nel termine fissato, il SUAP dichiarerà la SCIA irricevibile e procederà alla sua archiviazione.
 6. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento, l'ufficio comunale competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA, in caso di SCIA completa e regolare, comunicherà al SUAP le misure necessarie da adottare per la conformazione dell'attività prescrivendo il termine non inferiore a 30 giorni, entro cui comunicare l'avvenuta conformazione. Il SUAP ne informerà l'interessato, disponendo, contestualmente, la sospensione dell'attività intrapresa. Se nel termine fissato il segnalante non provvede a comunicare la conformazione dell'attività con l'adozione delle misure necessarie prescritte, l'attività s'intende vietata ed il SUAP adotterà provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti dannosi.
 7. Se nel termine fissato sia comunicata la conformazione dell'attività corredata da idonea documentazione a comprovarla, il SUAP la trasmetterà al competente ufficio per le verifiche ed i controlli con interruzione del termine di conclusione del procedimento.
 8. Qualora dalla SCIA o dalle verifiche e dai controlli susseguenti alla conformazione dell'attività, emergano motivi ostativi alla prosecuzione dell'attività, l'ufficio competente trasmette al SUAP la richiesta motivata di adozione di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti che il SUAP adotterà previa comunicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Le eventuali osservazioni e/o documentazioni presentate saranno valutate dal competente ufficio comunale.
 9. E', in ogni caso, fatto salvo il potere del Comune di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della legge n. 241/1990. In caso di dichiarazioni mendaci, il Comune, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 19, c. 6, della legge n. 241/1990,

nonché di quelle di cui al capo VI del d.p.r. n. 445/2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di prosecuzione dell'attività.

10. Il competente ufficio comunale rilascerà apposito titolo per l'immatricolazione dei mezzi da adibire al servizio ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 ss.mm.ii..

Art. 5

Modalità di esercizio del servizio

- 
1. A norma dell'art. 1, c. 3, della legge n. 218/2003 è fatto divieto alle aziende di trasporto di utilizzare, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici destinati al trasporto pubblico locale – limitatamente al periodo relativo al vincolo di destinazione – per svolgere attività di noleggio di autobus con conducente, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.
 2. I veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente devono essere contraddistinti da un contrassegno, rilasciato dal Comune di Castrovillari, riportante lo stemma comunale, la dicitura "SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE", da apporre sul veicolo secondo le modalità definite dal Comune.
 3. A bordo di ogni autobus deve essere conservata copia della SCIA, recante la data di presentazione ed il numero di protocollo generale.
 4. Il dipendente e il lavoratore in servizio devono essere in possesso della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, dalla quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì, gli estremi della registrazione a libro matricola e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, da esibire in caso di controllo.
 5. Le imprese sono tenute a comunicare al Comune di Castrovillari ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'esercizio del servizio e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei predetti requisiti.
 6. Il trasferimento dell'attività è subordinato alla presentazione di apposita SCIA da parte del richiedente in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'esercizio dell'attività.
 7. Per gli anni successivi le imprese hanno l'obbligo entro il 31 gennaio di ciascun anno, di presentare una specifica dichiarazione relativa al permanere dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
 8. E' facoltà, tra l'impresa ed il Comune, stipulare, in regime di convenzione, accordi volti a garantire, a titolo gratuito e per finalità istituzionali, sociali e culturali, viaggi per un massimo di 500 km annui.

Art. 6

Controlli e verifiche

- 
1. Il Comune procede d' iniziativa alle verifiche di competenza ed anche su segnalazione di utenti.
 2. Le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni sono svolte dal Comune. Le sanzioni amministrative sono applicate nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
 3. Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le tipologie di infrazioni previste dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004 in attuazione dell'art. 3, c. 1, della legge n. 218/2003.

Art. 7

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 8

Disposizioni finali

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.